



# COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO

## PROVINCIA DI TRAPANI

Ordinanza n° 03

Del 24.01.2019

**Oggetto: divieto di sosta H24 lungo la via Palermo (SP 52) lato sud, nel tratto compreso tra la strada di accesso a Piazza Battaglia e lungo tutto il marciapiede dove insistono due attività commerciali.**

### IL SINDACO

- Rilevato che la conformazione planimetrica della via Palermo (SP 52), lato sud, nel tratto compreso tra la strada di accesso a piazza Battaglia e le attività commerciali Rebecca e Minaudo non consente la sosta dei veicoli senza creare intralcio alla circolazione veicolare;
- Rilevato altresì che di recente il Libero Consorzio Comunale di Trapani, quale Ente Proprietario della strada ha ripristinato la segnaletica orizzontale di cui all'art. 40 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e nello specifico, nell'area prima citata è stata realizzata la striscia di margine continua;
- Visto il parere favorevole all'istituzione del divieto di sosta H24 nell'area prima indicata, da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani, prot. 3784 del 23.1.2019, acquisito agli atti con prot. gen. n. 902 del 24.1.2019 e prot. PM n. 52 del 24.1.2019;
- Vista la deliberazione di G.M. n.557 del 6.12.1993 con la quale ai sensi dell'art.4/1° del D.L. 285/92 si è proceduto alla delimitazione del centro abitato;
- Sentito il parere favorevole espresso dal dirigente, l'Ufficio Tecnico Comunale;
- Sentito il parere favorevole espresso dal Comandante della Polizia Municipale;
- Visto l'art. 7 commi 1 lett. a, e 3° del Codice della Strada;
- Vista la legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;
- Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

### ORDINA

- 1) Per i motivi espressi in narrativa, è istituito il divieto di sosta H24 nella via Palermo (SP 52) lato sud, dalla corsia di accesso a piazza Battaglia e lungo tutto il marciapiede davanti alle attività commerciali Minaudo e Rebecca.

la presente Ordinanza va affissa all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

L'Ufficio Tecnico Comunale per la parte di competenza, e gli Agenti preposti ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni..

IL SINDACO  
(Roberto Maiorana)

